

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1909

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2007

—————

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di
esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione alle elezioni politiche del 2006 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha consentito di rilevare numerose difficoltà tecniche nell'ambito delle procedure per l'esercizio del diritto di voto degli italiani che risiedono nelle circoscrizioni estere, in particolare per lo smistamento del materiale elettorale, la redazione dei verbali, e la trascrizione delle schede.

Le proposte di modifica da applicare nell'immediato sono quindi prevalentemente di ordine tecnico, ma significative, al fine di rendere coerente il sistema di voto vigente. Il presente disegno di legge, tuttavia, prevede condizioni per esercitare il diritto di voto anche presso seggi istituiti all'estero secondo le medesime modalità previste dalla legge elettorale per il Parlamento europeo (decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483), utilizzando quindi un sistema già collaudato e funzionante. Tale possibilità è prevista per i cittadini residenti all'estero in prossimità di uffici consolari o di sedi di istituti italiani di cultura.

Poiché, tuttavia, circa l'80 per cento dei cittadini italiani che vivono all'estero risiede al di fuori di centri urbani, il voto per corrispondenza resta per tali cittadini una opzione al momento non rinunciabile. Pertanto, alla disciplina vigente sono apportate correzioni

che assicurano la trasparenza delle operazioni di voto e di spoglio. In particolare, si ritiene necessario che nella busta grande affrancata, recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, sia applicato un codice a barre che permetta l'immediato riconoscimento del plico.

Inoltre, il disegno di legge dispone che sia chiaramente assegnato il compito di aprire la busta e di verificare la congruità dell'elettore e del contenuto della busta, di stilare apposito verbale di tale operazione e di inserire le buste contenenti le schede elettorali in un'apposita urna sigillata e di spedirla poi a Roma, direttamente agli uffici consolari. Il presente disegno di legge aggiunge inoltre anche una importante misura organizzativa alla legge vigente, prevedendo una diversa ripartizione delle sedi in Italia dove si svolge lo scrutinio delle schede siano.

Si provvede, infine, ad autorizzare il Governo ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, di attuazione della citata legge n. 459 del 2001, come modificata dal presente disegno di legge, del quale in conclusione si auspica, per i motivi sopra citati, un sollecito esame, al fine di risolvere le più rilevanti problematiche segnalate in occasione delle ultime consultazioni politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Modifiche alla legge 27 dicembre 2001,
n. 459*)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, che risiedano in città sedi di uffici consolari ed istituti italiani di cultura, i quali non intendano avvalersi del diritto di voto per corrispondenza ma non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, possono votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite, nel territorio di residenza, presso i consolati e gli istituti italiani di cultura.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto presso le sezioni di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per quanto applicabili. Le operazioni di votazione nelle sezioni di cui al presente comma hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. La busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente deve

contenere un codice a barre che permetta di identificare con certezza l'elettore».

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I responsabili degli uffici consolari, durante i quindici giorni precedenti all'invio di cui al comma 7, organizzandosi in base all'afflusso dei plichi in consolato, provvedono, con la presenza di due testimoni e stilando un apposito verbale, ad aprire le buste esterne pervenute nei tempi previsti, eseguendo le seguenti operazioni:

a) verificano, mediante il codice a barre di cui al comma 3-*bis*, l'autenticità della busta e il nominativo dell'elettore, controllando se tale nominativo sia incluso nell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 5 dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata;

b) procedono all'apertura della sola busta esterna accertando che tale busta contenga il tagliando del solo elettore identificato con il codice a barre e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione di voto

c) verificano che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione di voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento, e la inseriscono nell'apposita urna sigillata;

d) annullano, senza procedere all'invio, le schede incluse in una busta che contenga più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che abbia votato più di una volta, o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, nonché le schede contenute in una busta aperta, lacerata o che rechi segni di riconoscimento; in ogni caso separano dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che

non sia possibile procedere all'identificazione del voto».

3. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da quattro sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le quattro sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero».

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è abrogata;

b) alla lettera d), alinea, le parole: «completata l'apertura delle buste esterne e» sono sostituite dalla seguente: «completato».

Art. 2.

(Norme regolamentari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al rego-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, al fine di adeguare le norme ivi previste alle modifiche introdotte alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, dalla presente legge.

